



COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2013 N° 00046 del Reg. Delibere
Copia conforme

OGGETTO: Modifica regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Assimilazione all'abitazione principale per gli immobili in comodato anno 2013.

L'anno **2013**, il giorno **28** del mese di **novembre** alle ore **19.35** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 22/11/2013 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Belgasesm Ester	Consigliere	presente
Casali Gianluca	Consigliere	assente
Cona Vittore	Consigliere	presente
Di Benedetto Sergio	Consigliere	presente
Di Salvo Carlo	Consigliere	presente
Marzio Renato	Consigliere	presente
Mesaglio Fabio Leonardo	Consigliere	presente
Nocent Gianni	Consigliere	assente
Orzan Antonella	Consigliere	presente
Pagnutti Catia	Consigliere	presente
Picco Renato	Consigliere	presente
Pinzan Alex	Consigliere	assente
Pittini Giovanni	Consigliere	presente
Puppo Alessandro	Consigliere	presente
Rossi Luca	Consigliere	assente
Venuti Massimiliano	Consigliere	presente
Zanor Marco	Sindaco	presente

Assiste il segretario comunale Sig. Sandro Michelizza.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Zanor Marco** nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto registrato

n. _____

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Economico Finanziaria e Tributi
(ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000)

X Favorevole

Contrario

Il Responsabile
F.to Burba Sandra

Sono presenti i Consiglieri: Casali Gianluca, Pinzan Alex e Rossi Luca.
All'inizio della seduta (ore 21.05) escono i Consiglieri: Nocent Gianni e Pittini Giovanni.
I presenti sono quindi 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con Legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni, il quale anticipa in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 2-bis del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013 il quale riconosce ai comuni la facoltà di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta alle seguenti condizioni:
 1. l'assimilazione opera limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria;
 2. l'assimilazione opera per le unità immobiliari ad uso abitativo escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;
 3. l'assimilazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato;
 4. l'assimilazione opera solo per le unità immobiliari cedute in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado;
 5. nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- l'art. 2-bis ultimo periodo del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013 che assegna ai Comuni la definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione dell'agevolazione conseguente all'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesso in comodato dal soggetto passivo dell'imposta;

CONSIDERATO che l'applicazione dell'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari cedute in comodato gratuito dal soggetto passivo alle condizioni stabilite dall'art. 2-bis del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013 comporterebbe, in base ad una proiezione elaborata sui dati presenti nella banca dati IMU, un minor gettito sicuramente inferiore a € 38.504,58, in quanto la stima è basata sulle assimilazioni previste ai fini ICI per il 2011, che riguardavano una platea più ampia dei beneficiari (parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° - art. 8 lettera e) Regolamento per l'applicazione dell'ICI;

VISTO al riguardo il comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 che prevede la copertura del minor gettito a carico del bilancio statale, con l'attribuzione di uno specifico trasferimento e ritenuto conseguentemente di non prevedere alcun effetto sulle previsioni di bilancio;

VISTO l'art. 14 comma 32 della L.R. 27/2012 che dispone:

" **32.** Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

- a)** alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- b)** ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa";

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla modifica del regolamento per l'applicazione dell'IMU con l'introduzione della nuova fattispecie agevolativa;

DATO altresì atto che in applicazione dell'esenzione anche il pagamento dell'imposta sulle fattispecie assimilate avrà lo stesso trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

RITENUTO di esercitare la facoltà riconosciuta dall'art. 2-bis del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013 e di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari cedute in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado secondo i seguenti criteri e modalità:

1. Per il solo anno d'imposta 2013 e limitatamente alla seconda rata, ai fini dell'applicazione dell'imposta sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A01, A08 e A09, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo l'agevolazione di cui al punto 1 opera per una sola unità immobiliare.
3. L'assimilazione si estende anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C06, C02, C07.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo il soggetto passivo è tenuto, a pena di decadenza, a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune, entro e non oltre il 31.12.2013.
5. Nel caso in cui per l'unità immobiliare concessa in comodato la soggettività passiva sia in capo a più persone l'autocertificazione di cui al punto 4 deve essere presentata da tutti i soggetti passivi pena l'inapplicabilità dell'agevolazione stessa in capo al soggetto che ne omette la presentazione.

ACCERTATO che nota prot. 22846 del 19.11.2013 la proposta di modifica è stata trasmessa ai consiglieri, come previsto dalla deliberazione consiliare n. 61 del 8/11/2010 e che sono/non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione registrato al prot. n. 23048 del 22.11.2013;

Uditi gli interventi dei consiglieri così come riportati nel verbale dattiloscritto della seduta conservato agli atti;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- Presenti: 15
- Favorevoli: 15
- Contari: 0
- Astenuti: 0

DELIBERA

1) DI ESERCITARE la facoltà riconosciuta dall'art. 2-bis del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013 e di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta in base ai criteri e modalità di seguito indicate, provvedendo ad integrare il Regolamento per l'applicazione

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con atto consiliare n. 12 del 23.4.2012 con l'inserimento del seguente articolo:

" **Art. 2-bis** Assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato.

1. **Per il solo anno d'imposta 2013 e limitatamente alla seconda rata**, ai fini dell'applicazione dell'imposta sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A01, A08 e A09, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo l'agevolazione di cui al comma 1 opera per una sola unità immobiliare.
3. L'assimilazione si estende anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C06, C02, C07.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo il soggetto passivo è tenuto, a pena di decadenza, a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune, **entro e non oltre il 31.12.2013**.
5. Nel caso in cui per l'unità immobiliare concessa in comodato la soggettività passiva sia in capo a più persone l'autocertificazione di cui al comma 4 deve essere presentata da tutti i soggetti passivi pena l'inapplicabilità dell'agevolazione stessa in capo al soggetto ne omette la presentazione."

2) DI DARE ATTO CHE:

- la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre 2013 come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con Legge n. 124/2013;
- la presente delibera sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
- in applicazione dell'assimilazione le fattispecie previste all'approvato art. 2 bis avranno lo stesso trattamento tributario previsto per l'abitazione principale.

3) DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Segretario Comunale
F.to Sandro Michelizza**

**Il Presidente
F.to Zanor Marco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/12/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/12/2013.

Martignacco, li 02/12/2013

**Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Katia Pagotto**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2013 al 17/12/2013.

Martignacco, li 18/12/2013

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il provvedimento diventa esecutivo dal 28/11/2013 Art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Katia Pagotto**

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Martignacco,li

Il Responsabile
